

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-727 del 14/02/2020
Oggetto	proc. REPPT0073. Benassi Immobiliare sas di Benassi Roberto e C. Concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fosso Alberetolo in comune di Vezzano sul Crostolo (Re). L.R. n. 7/2004, capo II
Proposta	n. PDET-AMB-2020-727 del 13/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Oggetto: proc. REPPT0073. Benassi Immobiliare sas di Benassi Roberto e C. Concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Fosso Alberetolo in comune di Vezzano sul Crostolo (Re). L.R. n. 7/2004, capo II.

La Responsabile

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna a partire dal 01/05/2016:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamate le determinazioni regionali:

- n. 3537 del 31/03/2003 con la quale è stata rilasciata alla Ditta Parco Matildico di Montalto, C.F. 01746520350, una concessione per l'occupazione del Fosso Alberetolo in comune di Vezzano sul Crostolo con due sfioratori di scarico per invasi, valida fino al 30/03/2009, proc. REPPT0073;

- n. 11582 del 29/08/2006 con la quale è stata rilasciata alla Ditta Parco Matildico di Montalto, C.F. 01746520350, una concessione per l'attraversamento del Fosso Alberetolo con una passerella pedonale, valida fino al 28/08/2012, proc. RE06T0002;

Ricevuta il 23/01/2018 dalla Ditta Parco Matildico di Montalto la domanda di concessione relativa alle opere dei due sopracitati procedimenti e anche per una passerella pedonale amovibile in legno e due attraversamenti in ciottoli sempre del Fosso Alberetolo;

Acquisito il 05/02/2019 da parte del Servizio Affluenti Po - sede di Reggio Emilia - il nulla osta idraulico alle occupazioni richieste, che viene allegato alla presente determinazione come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

Dato atto che, con nota del 07/02/2020 la Ditta Benassi Immobiliare sas di Benassi Roberto e C, C.F. 00268040359, ha comunicato che subentra come titolare della concessione in seguito a fusione societaria con incorporazione con la Ditta Parco Matildico di Montalto sas di Benassi Marco e C. avvenuta il 30/12/2019;

Atteso che:

- i canoni pregressi dovuti per le due concessioni proc. REPPT0073 e RE06T0002, comprensivi delle aliquote per occupazione abusiva e degli interessi legali, sono stati calcolati in € 6.701,91;

- con nota del 17/12/2019 la Ditta ha chiesto la prescrizione quinquennale dei canoni pregressi;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di prescrizione, salvo successive diverse espressioni in merito da parte della Regione Emilia-Romagna;

Rideterminato l'importo dei canoni pregressi da versare in € 2.687,27;

Verificato che il 11/02/2020 la Ditta Benassi Immobiliare sas di Benassi Roberto e C ha versato **2.687,27** per i canoni pregressi dal 2015 al 2019 e che non deve adeguare l'importo del deposito cauzionale in quanto già interamente versato per le precedenti concessioni unificate;

Stabilito l'importo del canone 2020, da versare entro il 31/03/2020, in € 573,52;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- la L. n. 37/1994;
- il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" della L.R. n. 7/2014 e s. m.;
- la L.R. n. 2/2015;
- l'art. 2948 del Codice Civile;

Espresso il parere di regolarità amministrativa della presente determinazione;

Per quanto precede

DETERMINA

a) nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, **di rilasciare** alla Ditta Benassi Immobiliare sas di Benassi Roberto e C, C.F. 00268040359, la concessione per l'occupazione di aree di pertinenza del Fosso Alberetolo in comune di Vezzano sul Crostolo nel contesto del Parco Matildico in località Segoletta di Montalto con le opere di seguito elencate:

opera	foglio	Fronte mappale
Passerella sospesa (ex RE06T0073)	39	169
Piccola passerella pedonale amovibile in legno e due attraversamenti in ciotoli	39 36	16 - 169 - 172 245
Sfioratore 1 (ex REPPT0073)	39	168
Sfioratore 2 (ex REPPT0073)	39	169

b) **di stabilire** che la concessione si intende assentita fino al **31/12/2032** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti e che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;

c) **di approvare** il disciplinare sottoscritto per accettazione dalla Ditta concessionaria come allegato parte integrante del presente atto;

d) **di dare atto** che l'occupazione delle aree demaniali per gli usi indicati sia subordinata alle condizioni e alle prescrizioni contenute nel nulla osta allegato e nel disciplinare di concessione;

Si informa che è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

1. con ricorso amministrativo gerarchico (art. 1 e 2 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 30 giorni dalla sua notifica;
2. con ricorso amministrativo giurisdizionale (art. 5 della legge n. 1034/1971) entro 60 giorni dalla sua notifica;

3. con ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971) entro 120 giorni dalla sua notifica;

4. resta salva la giurisdizione:

- dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi;
- dei tribunali delle acque pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Per quanto riguarda la somme versate come spese d'istruttoria e come canone, sono introitate nei capitoli parte Entrate della Regione Emilia-Romagna 4615 e 4315.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

la Responsabile del Servizio
autorizzazioni e concessioni di
Reggio Emilia - Arpae

Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.